



COMUNE DI CASTELMOLA

Città Metropolitana di Messina

ORDINANZA DEL SINDACO n. 9 del 10 luglio 2021

OGGETTO:	DIVIETO DI VENDITA E CONSUMO IN AREE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE DI QUALSIASI GRADAZIONE ,SULL'INTERO TERRITORIO COMUNALE, IN OCCASIONE DELLA PARTITA DI FINALE DEL CAMPIONATO EUROPEO DI CALCIO CHE SI TERRÀ IL GIORNO UNDICI LUGLIO 2021 ALLE ORE 21
-----------------	--

IL SINDACO

Premesso che il giorno 11 Luglio 2021 alle ore 21,00 si terrà la partita finale del campionato europeo di calcio, per la quale è prevedibile ipotizzare il verificarsi di assembramenti e di un consumo incontrollato di alcolici, analogamente a quanto accade, più in generale, in occasione di manifestazioni di carattere culturale, sociale e sportivo;

Rilevato che l'utilizzo degli alcolici, contenuti in recipienti di vetro e/lattina ed il deposito incontrollato di detti contenitori nelle piazze ed aree pubbliche possono comportare un serio pericolo per l'incolumità pubblica, con particolare riferimento a quelli di vetro che, frantumati, possono arrecare lesioni personali, anche di grave entità;

Considerato, altresì, che la vendita al dettaglio o per asporto di bevande alcoliche o superalcoliche può determinare o comunque agevolare aggregazioni e/o assembramenti nelle strade pubbliche o aperte al pubblico, nonché impattare sulla circolazione delle persone sul territorio comunale;

Ritenuto necessario ed urgente intervenire, in occasione dell'evento sopra indicato ed a tutela del preminente interesse di salvaguardia dell'incolumità e sicurezza pubblica, vietando sull'intero territorio comunale, a partire dalle 20,30 del giorno 11/07/2021 e fino alle ore 6,00 del giorno 12/07/2021:

- La vendita al dettaglio di bevande alcoliche e superalcoliche, con esclusivo riferimento alla vendita al dettaglio e per asporto presso esercizi di vicinato e attraverso distributori automatici;
- La vendita per asporto – sia in forma fissa che itinerante- di bevande contenute in bottiglie di vetro o lattine, presso ristoranti, bar e locali dove vengono somministrati alimenti e bevande;
- Il consumo e la detenzione di bevande alcoliche o superalcoliche racchiuse in contenitori di vetro o lattine nelle vie, nelle piazze ,nei parchi, nei giardini e in tutte le aree pubbliche o ad uso pubblico;

Considerato che l'adozione di un siffatto eccezionale e provvisorio provvedimento restrittivo, nel rispetto del

principio di proporzionalità, è motivata dalla necessità di garantire l'incolumità, la sicurezza ed il pubblico decoro, nonché un valido strumento di prevenzione del degrado urbano;

Sentita la Prefettura di Messina;

Visti:

la Circolare del Ministero dell'Interno n.555/OP/0001991/2017/1 del 07.06.2017;

l'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., comma 7 bis ,che testualmente recita: "Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta)giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici;

Rilevato che si è proceduto ad effettuare un corretto bilanciamento tra l'interesse pubblico e privato, ritenendo nel caso di specie preminente l'interesse alla sicurezza ed all'incolumità pubblica;

ORDINA

Per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono qui integralmente richiamate:

1) è fatto divieto a chiunque a decorrere dalle ore 20,00 del giorno 11 Luglio 2021 e sino alle ore 6,00 del giorno 12 Luglio 2021, sull'intero territorio comunale:

- **La vendita di bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione, con esclusivo riferimento alla vendita al dettaglio e per asporto presso esercizi di vicinato, ristoranti, bar e locali dove vengono somministrati alimenti e bevande e attraverso distributori automatici;**
- **La vendita per asporto – sia in forma fissa che itinerante- di bevande contenute in bottiglie di vetro o lattine, presso ristoranti, bar e locali dove vengono somministrati alimenti e bevande;**
- **Il consumo e la detenzione di bevande alcoliche o superalcoliche di qualsiasi gradazione, nelle piazze, nei parchi, nei giardini e in tutte le aree pubbliche o ad uso pubblico;**

AVVERTE CHE

- La presente ordinanza diventa immediatamente efficace al momento della pubblicazione, ai sensi della normativa vigente, trattandosi di provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati;
- Eventuali danni a persone e/ o a cose derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento saranno imputabili ai soggetti trasgressori;
- L'inosservanza dei divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 5.000,00, come previsto dall'articolo 50 comma 7-bis 1 del D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i.;
- La Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine sono incaricate di far osservare il presente provvedimento;
- Avverso il presente provvedimento sono esperibili il ricorso al Tribunale Amministrativo della Sicilia o, in via alternativa, al Presidente della Regione, entro i rispettivi termini di legge;

La presente Ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line del sito istituzionale dell'Ente, ai sensi del D.Lgs.n.33/2013 nel rispetto del principio di trasparenza.

DISPONE

Di incaricare l'Ufficio della Polizia Municipale di curare gli adempimenti di competenza per l'attuazione della presente ordinanza;

Di trasmettere il presente provvedimento a:

A S.E. il Prefetto di Messina PEC– protocollo.prefme@pec.interno.it

Al Comando Stazione Carabinieri di Taormina PEC– tme26167@pec.carabinieri.it;

Al Commissariato P.S. di Taormina PEC – comm.taormina.me@pecps.poliziadistato.it;

Al Comando Tenenza Guardia di finanza di Taormina PEC- me1420000p@pec.gdf.it;

Al Comando Provinciale VV.F.di Messina - com.messina@cert.vigilfuoco.it

Il Sindaco

F.to A. Orlando Russo